

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

08 luglio 2020

Alle aziende associate

CASSE INTEGRAZIONI IN DEROGA PER EMERGENZA COVID 19: TERMINI PER LE DOMANDE

Gent.mi associati,

Con la circolare n. 11 del 1° luglio 2020, il Ministero del Lavoro riepiloga la disciplina, le modalità, nonché i termini di accesso al trattamento di Cassa Integrazione in Deroga per Emergenza Covid 19 (CIGD) alla luce degli ultimi decreti legge emanati in materia (DL n. 34/2020 e Dl n. 52/2020) e del Decreto dello stesso Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero dell'Economia n. 9 del 20 giugno 2020.

Campo di applicazione della CIGD per Emergenza Covid 19

Possono accedervi i lavoratori subordinati dipendenti (già in forza alla data del 25 marzo 2020) di datori di lavoro del settore privato (ad esclusione dei lavoratori a domicilio) per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Assegno Ordinario Fis, Fondi di Solidarietà Bilaterali, Fondi di Solidarietà territoriali delle Province di Trento e Bolzano).

Limiti massimi di durata del trattamento

I datori di lavoro interessati possono richiedere i trattamenti di CIGD Covid, con riferimento a periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020:

- per una durata massima di 9 settimane
- incrementate di ulteriori 5 settimane (nel medesimo arco temporale; condizione necessaria per poter fruire delle restanti 5 settimane è che, per i datori di lavoro richiedenti, sia già stato autorizzato il periodo di nove settimane, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore autorizzato).

I datori di lavoro che abbiano fruito dei predetti trattamenti per l'intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9+5), è prevista la possibilità di usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Ciò premesso, la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Disposizioni migliorative sono previste per la ex zona rossa della Regione Lombardia e per la ex zone gialle delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, limitatamente ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che, pur non avendo sede legale o unità produttive in quelle Regioni, hanno comunque in forza lavoratori residenti o domiciliati in quelle Regioni. Tali Regioni hanno la facoltà di riconoscere ulteriori 4 settimane di CID-Covid.

Competenza per la presentazione delle domande

Il Ministero, con la circolare n. 11/2020, precisa che:

- per le prime 9 settimane di trattamento relative al periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (ovvero per i trattamenti previsti nella ex zona rossa e nelle ex zone gialle), la competenza rimane della Regione (o del Ministero del Lavoro per le aziende con unità produttive site in 5 o più Regioni e le cui modalità di presentazione sono contenute nella circolare n. 8/2020 del Ministero del Lavoro)
- per i periodi successivi alle prime 9 settimane, la domanda può essere inviata dal datore di lavoro alla sede Inps territorialmente competente, a decorrere dal 18 giugno 2020.

Contenuti della domanda

Le domande dovranno essere corredate dall'accordo sindacale (che non è tuttavia richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti) e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati, dal quale emerga:

- la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto) con il relativo importo
- i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero di matricola Inps, dati anagrafici del legale rappresentante)
- i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento
- la causale di intervento
- il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico o di un indirizzo e-mail

L'istanza deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma Cigsonline con la causale "Covid 19-Deroga".

Termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime dei termini di presentazione delle domande, in sede di prima applicazione della norma, sono previste le seguenti deroghe:

- il termine di presentazione è posticipato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 52/2020) se tale data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande

(potrebbe essere il caso, ad esempio, di inizio della sospensione nel mese di maggio in relazione alla quale il termine di presentazione della domanda sarebbe stato il 30 giugno 2020, posticipato al 17 luglio 2020)

- il termine di presentazione delle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 luglio 2020

Domande presentate per trattamenti diversi da quelli spettanti

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto, o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono ripresentare la domanda entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente (la presentazione della domanda nella modalità corretta è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020).

Meccanismo dell'anticipo del 40%

Un'importante novità introdotta dal DL n. 34/2020 riguarda la previsione, nelle ipotesi di pagamento diretto dei trattamenti salariali da parte dell'Inps, che quest'ultimo autorizzi le domande e disponga l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intro periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Le istanze sono presentate dai datori di lavoro entro i seguenti termini:

- in caso di richiesta dell'anticipazione di pagamento del 40% del trattamento, l'istanza è presentata all'Inps
 - entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività
 - entro il 3 luglio 2020 se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020

- in ogni caso in cui l'istanza non sia trasmessa entro i termini precedenti, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro:
 - la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
 - il 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 52/2020) per la presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio successivamente al 30 aprile 2020 e il cui termine di presentazione ordinario (mese successivo all'inizio della sospensione o riduzione) abbia scadenza anteriore al 17 luglio 2020
 - il 15 luglio 2020 per la presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Ecco uno schema riassuntivo finale che può essere di utilità.

Richiesta di anticipo del 40%	Termini di invio della domanda		
	Periodo di sospensione/riduzione		
SI'	prima del 18 giugno 2020	dal 18 giugno 2020	
	entro il 3 luglio 2020	entro il 15° giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività	
NO	23 febbraio – 30 aprile	1° maggio – 31 maggio	dal 1° giugno 2020
	15 luglio	17 luglio	Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività

Allegato: circolare Ministero del Lavoro n. 11 del 1° luglio 2020

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi

Direttore

Confapi Emilia

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

**BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812